



Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

(articolo 48, ultimo comma, T.U.E.L.)



Indice

- Articolo 1 - Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Articolo 2 - Definizioni e abbreviazioni
- Articolo 3 - Livelli di responsabilità
- Articolo 4 - Adeguata verifica della controparte
- Articolo 5 - Motivi di esclusione della controparte
- Articolo 6 - Indicatori di anomalie
- Articolo 7 - Segnalazione interna
- Articolo 8 - Gestore
- Articolo 9 - Adempimento da parte del Gestore
- Articolo 10 - Segnalazione di operazioni sospette alla U.I.F.
- Articolo 11 - Contenuto della segnalazione
- Articolo 12 - Modalità della segnalazione
- Articolo 13 - Legittimità della segnalazione
- Articolo 14 - Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti
- Articolo 15 - Formazione
- Articolo 16 - Riservatezza e divieto di comunicazione
- Articolo 17 - Entrata in vigore



Articolo 1 - Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. **“Riciclaggio”**: art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce riciclaggio le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:
 - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da attività criminosa o da partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l’acquisto, la detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale azione, il tentativo di perpetrarla, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.
2. **“Finanziamento del terrorismo”** : in base all’art. 1,c 1, lettera a) del D.Lgs. 109/2007 è “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”.

Articolo 2 - Definizioni ed abbreviazioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per :
 - **“indicatori di anomalia”** : fattispecie rappresentative di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - **“mezzi di pagamento”** : il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di



accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- **“operazione”** : la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- **“operazione sospetta”** : l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **“U.I.F.”** : l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 3 - Livelli di responsabilità

1. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati tre livelli di responsabilità interni all’Ente: il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Economico Finanziario e i Dirigenti di Settore.
2. Il Segretario Generale verifica che le strutture comunali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento:
 - consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
 - garantiscano l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti;
 - contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi e su eventuali novità normative o regolamentari.



3. Il Segretario Generale:
 - fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Ente;
 - verifica che siano previste attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento;
 - valuta le segnalazioni inviate dai Dirigenti dei Settori per l'assunzione delle conseguenti decisioni;
 - esercita le funzioni attribuite al "Gestore", nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia.
4. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con gli altri Dirigenti dei Settori ed il Segretario Generale - Gestore, svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni dell'Ente.
5. I Dirigenti dei Settori hanno il compito di:
 - garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
 - acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori delle rispettive Strutture per l'inoltro al Segretario Generale - Gestore;
 - valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, trasmetterle al Segretario Generale - Gestore per la eventuale trasmissione all'U.I.F..

Articolo 4 - Adeguata verifica della controparte

1. Il Dirigente di Settore, quando si trovi a dover contrattare, a vario titolo, un accordo per l'Ente, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte, ai fini di una corretta identificazione e qualificazione, anche attraverso personale all'uopo incaricato.
2. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, quando:
 - Vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;



- Vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.
3. A tale fine, il Dirigente può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.
 4. Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Ente, il Dirigente si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità, in quanto "gestore", di effettuare una segnalazione di operazione sospetta al Segretario Generale – Gestore, per le opportune valutazioni.
 5. Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Dirigente, previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.
 6. Il Dirigente deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
 7. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Articolo 5 - Motivi di esclusione della controparte

1. Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016), per i "*delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autorriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo*".
2. Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.



Articolo 6 - Indicatori di anomalia

1. Nelle more dell'individuazione di eventuali ed ulteriori indicatori di anomalia e perfezionamento del sistema in raccordo con le misure anticorruzione previste nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), gli uffici dovranno riferirsi a quelli definiti dal Ministero dell'Interno nell'allegato al D.M. 25 settembre 2015 e suoi eventuali aggiornamenti o modifiche, relativamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili, nel Comune di Mantova.

Articolo 7 - Segnalazione interna

1. Ogni dipendente della struttura interessata, per le competenze e funzioni allo stesso assegnate, ha il compito di eseguire un'analisi preventiva e sommaria dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Dirigente.
2. Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata, a mezzo email di servizio, al proprio Dirigente e per conoscenza al Segretario Generale - Gestore.
3. Il Segretario Generale, sentito il Dirigente, può richiedere ad altri Uffici dell'Ente tutte le informazioni ritenute utili per poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.
4. Ai fini della suddetta analisi, può essere sempre richiesto il supporto tecnico del Dirigente del Settore Economico Finanziario.
5. In ogni caso, devono essere oggetto di valutazione da parte del Segretario Generale – Gestore i seguenti aspetti:
 - l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
 - l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o il coinvolgimento in altre attività criminose;
 - la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
 - l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).



6. Il Segretario Generale - Gestore, ricevuta la segnalazione e ricevuti gli accertamenti del caso dal Dirigente, valuterà se procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla U.I.F..

Articolo 8 – Gestore

1. Il “gestore” è il Segretario Generale, ed è delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla U.I.F..
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale “gestore”.

Articolo 9 - Adempimento da parte del Gestore

1. Il Segretario Generale - Gestore, ricevuta una segnalazione “interna” ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, può decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF dopo aver espletato gli accertamenti del caso, specificando le relative motivazioni.
2. Il Segretario Generale - Gestore avvisa tempestivamente il Dirigente del Settore interessato, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione all'Autorità giudiziaria.
3. Il Segretario Generale - Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e, inoltre, trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni, qualora sia stato individuato in altro Dirigente dell'Ente.

Articolo 10 - Segnalazione di operazioni sospette alla U.I.F.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 231/2007, il Comune di Mantova, quale ente pubblico, tramite il “gestore” di cui all'articolo precedente, è tenuto ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quanto è a conoscenza, o ha motivi ragionevoli per



sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
3. L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla U.I.F., è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle frasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.
4. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a da un uso elevato di contante.

Articolo 11 - Contenuto della segnalazione

1. Il contenuto della segnalazione alla U.I.F. si articola in:
 - dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
 - elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
 - eventuali documenti allegati.
2. Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia – UIF, con il provvedimento del 4 maggio 2011.

Articolo 12 - Modalità della segnalazione

1. Le segnalazioni alla U.I.F. sono effettuate tempestivamente, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
2. Le segnalazioni sono trasmesse in via telematica, attraverso le rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line, ovvero secondo le modalità indicate dai soggetti preposti istituzionalmente.



Articolo 13 - Legittimità della segnalazione

1. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Articolo 14 - Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti

1. La segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 15 - Formazione

1. L'Ente si impegna ad adottare misure di adeguata formazione del personale, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 16 - Riservatezza e divieto di comunicazione

1. L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dal presente Regolamento è coperto dalla massima riservatezza.
2. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Ente.
3. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.



Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 48, ultimo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sia nella Sezione Regolamenti che nella Sezione Amministrazione Trasparente, ALTRI CONTENUTI - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, ed entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.